

FIRENZE PER GLI ANIMALI

Firenze 8 11 2021

GESTIONE DEI CANI PERICOLOSI

Dott. Carlo Ciceroni UFC IUVET

Le norme...

1) Legge Regionale 59/2009

2) Suo Regolamento di applicazione 38 2011

3) Codici (Art. 650 C.P. ecc)

4) Ordinanza Speranza

**5) Decreto 26 Novembre 2009 percorsi
formativi per i proprietari di cani**

Legge Regionale 59/2009

Art. 9

Divieto di soppressione.


Art.23

Cani morsicatori.

Art. 9

Divieto di soppressione

1. E' vietato sopprimere gli animali se non perché gravemente malati e incurabili.



Art 9

Comma 2

2. È consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'articolo 41.

Comma 3

3. La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.

Art. 40
Sanzioni

1.

..omissis..

a) chiunque viola le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;

..e l'Art. 23 “cani morsicatori”?

Art. 41

Regolamento

1. La Giunta regionale approva le disposizione di attuazione della presente legge con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 39

venerdì, 5 agosto 2011

Firenze

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 4 agosto 2011, n. 38/R

**Regolamento di attuazione della legge regionale
20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli ani-
mali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995,
n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane,
la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del
randagismo).**

Accertamento della pericolosità dell'animale (art. 9 l.r. 59/2009)

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della l.r. 59/2009, la condizione di comprovata pericolosità dell'animale per l'incolumità delle persone è attestata da una commissione composta da tre medici veterinari, tra cui un veterinario comportamentalista, ove presente all'interno dell'azienda unità sanitaria locale.

2. La Regione promuove, nel quadro dell'educazione continua dei medici veterinari del servizio sanitario regionale, lo sviluppo di competenze tecniche di medicina comportamentale.

Legge Regionale 59 2009

Art.23

Cani morsicatori



Art. 23

Cani morsicatori

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento.

Aggressioni ?

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento.

3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

..o cose ?

Con quale strumento amministrativo I Veterinari Pubblici stabiliscono le misure di prevenzione ? Richiesta di emissione di provvedimento ? Manca il sanzionatorio.

Come gestire gli inadempienti / insolventi / incapienti ?

4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

“..al termine dell'intervento terapeutico comportamentale” ? Chi stabilisce quando si è giunti al termine ?

Come si accerta “l'incapacità di gestione” ?

5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.

6. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile” può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione degli animali.

Cosa si intende per “irrecuperabile” e, soprattutto, chi lo dovrebbe certificare ed a quale punto del percorso ?

Strutture autorizzate a cosa ? A trattare i grandi aggressivi o autorizzate solo come “canili”

7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

Le ordinanze “cani pericolosi”

Sirchia 1
9 settembre 2003

Sirchia 2
27 Agosto 2004

Storace
3 ottobre 2005

Turco 1
13 gennaio 2007

Turco 2
14 gennaio 2008

Martini 1
3 Marzo 2009 (biennale)

Martini 2
22 marzo 2011 (biennale)

Fadda
6 Agosto 2013

De Filippo 1
28 Agosto 2014

De Filippo 2
3 Agosto 2015

Lorenzin
20 luglio 2017

Grillo
22 agosto 2019

Speranza 1 2020
10 agosto 2020

Speranza 2
27 luglio 2021

**Interruzioni da giorni a
mesi...**

**Insostenibilità giuridica
della contingibilità ed
urgenza**

Ordinanza Speranza

27 luglio 2021

**Visti i disposti della L.R. 59/2009 in
Toscana resta:**

- 1) Divieto di possesso per chi ha il cane inserito nei registri dei cani a rischio potenziale elevato**
- 2) Obbligo di museruola al seguito e di guinzaglio a 1,5 metri**

**Le figure
professionali
coinvolte...**

Veterinari:

Pubblici

Liberi Professionisti:

Comportamentalisti
Esperti di comportamento
(di base ?...curanti?)

C.T.U.

C.T.P.

Periti (penale)

Altre figure:

Comportamentisti

Addestratori

Educatori

Ruoli ?

Limiti ?

Competenze ?

Limiti per l'applicazione delle varie Ordinanze

Non è stato mai previsto il passaggio di un cane da un registro all'altro al cambio delle Ordinanze.

I Veterinari Pubblici possono credere di dover fare valutazioni comportamentali, ma da nessuna parte è previsto l'obbligo formativo in Medicina Comportamentale dei Veterinari Pubblici.

Cosa altro fare oltre alla comunicazione di reiterazione di reato in Procura (650 c.p.) ?

E quando i cani inseriti

...passano di proprietà ?

... vengono denunciati smarriti o autocertificati morti ?

o

...le violazioni avvengono ad Ordinanza scaduta ?

...il proprietario non ha risorse ?

...il proprietario continua poi a prendere cani e dare problemi ?

...il proprietario non viene a far valutare il cane o ai corsi ?

I veterinari pubblici non devono valutare i cani ma devono fare unicamente una **valutazione** del rischio per la pubblica incolumità in relazione alla specifica gestione del cane.

Questa può o meno **avvalersi di schede**, ma è costituita dalla **raccolta ed analisi di elementi oggettivi, ma anche non oggettivi e non oggettivabili...**

Non si può effettuare un'analisi del rischio mediante la sola compilazione di una scheda.

E' UNA EXPERTISE !

Ai fini della valutazione del rischio....

Dati oggettivi :

Epidemiologia

Conoscenze specialistiche

Referti medici, denunce ecc.

Rilevazioni dirette

Dati non oggettivi

Griglie

Protocolli

Linee guida

Schemi valutativi

Test

ecc. ecc.

Devono essere valutati cani morsicatori o documentati come aggressori o segnalati come aggressivi dai Veterinari Libero Professionisti.

E' sottintesa una scadenza alla validità della valutazione.

In psichiatria umana i soggetti socialmente pericolosi vengono visitati e certificati per una durata che va dalle 48 ore dalla visita a massimo un paio di anni.

Ogni anno su Firenze e provincia, mediamente, rispetto agli ultimi 5 anni :

750 morsicature di cui circa la metà rivolte all'uomo

10 cani inseriti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato (obbligo di : guinzaglio e museruola, assicurazione RC, divieto di detenzione per Ordinanza Speranza , sequestro finalizzato alla confisca , gestione in canile Art 24 R.P.V.)

15 proprietari avvisati con Racc. AR del rischio al limite dell'inserimento

2 proprietari denunciati per violazione del 650 c.p.

100 richieste di accesso agli atti per tutela legale evase

Una riflessione....

Rischio di :

Eccesso o abuso di potere

Danno patrimoniale

Falso ideologico

Malversazione di pubblico denaro

Violazioni al Codice Deontologico

U.P.G. : Pene raddoppiate



“Complesso d’Atlante” :
Farsi carico di responsabilità e di pesi
di impossibile soluzione.